

**DETERMINAZIONE N. 11
DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

In data 13.07.2022

Procedura sotto soglia di valore inferiore a 5.000 €, per l'affidamento dell'incarico di consulenza legale tributaria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 -

- **Premesso** che la SGT Multiservizi srl gestisce tutti i tributi comunali e le entrate patrimoniali del Comune di San Giovanni Teatino
- **Accertato** che il contratto di servizio in essere con la municipalità contempla la gestione del contenzioso tributario
- **Rilevato** che è necessario ed utile avvalersi di un collaboratore esterno per il contenzioso e la consulenza in materia di tributi locali;
- **Acclarato** che la citata tipologia di servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.;
- **Visti** gli articoli:
 - 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
 - 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 €, sino al sotto soglia;
 - 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- **Visto:**
 - il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
 - il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- **Dato atto** che:
 - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
 - ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 € non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
 - ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 € non sussiste l'obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;
- **Considerato** che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 €, IVA esclusa;
- **Ritenuto**, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;
- **Considerato** che l'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di importo inferiore a 40.000 € alla soglia comunitaria è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;
- **Dato atto** che:
 - dopo meticolosa verifica è stato appurata la congruità del prezzo praticato dallo Studio Legale Del Federico D'Ilio Sanvitale Zuccarini di Pescara in quanto il medesimo è in grado di fornire una consulenza rispondente alle esigenze della Società ad un prezzo allineato con i valori di mercato, con uno sconto del 30% dei minimi tabellari di cui al D.M. 55/2014 ;
 - che in precedenza lo studio legale aveva svolto medesimo servizio con efficienza, affidabilità e professionalità;
- **Constatato** che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;
- **Ritenuto** di affidare il servizio al suddetto operatore economico in convenzione;
- **Dato atto** che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce:

Determinazione dell'Amministratore Unico nr. 11 del 13.07.2022

- che, per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- **Precisato**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
 - il fine che il contratto intende perseguire è ottenere assistenza nel contenzioso tributario e consulenza sui tributi locali;
 - l'oggetto del contratto è la stipula della convenzione per l'erogazione di consulenza legale tributaria
 - il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
 - il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016;
- **Dato atto** che l'articolo 17, D. Lgs. 50/2017 ha stabilito che non si applicano le disposizioni del Codice degli Appalti alla rappresentanza in giudizio di una pubblica amministrazione (o di una società pubblica) da parte di un avvocato ed alle attività di consulenza legale fornite in previsione di un possibile giudizio;
- **Dato atto** che il Consiglio di Stato, nell'adunanza della Commissione speciale del 14 settembre 2017 ed in relazione alla nota n. 0098019 del 3 agosto 2017 dell'ANAC, ha ulteriormente precisato che *"... per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici i servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche ragione di una rilevante componente fiduciaria della scelta che deve essere tenuta in considerazione ..."*;
- **Dato atto** che da ultimo, anche il Consiglio Nazionale Forense, nel riscontrare la comunicazione dell'ANAC del 20 ottobre 2017, ad oggetto "Linee guida ANAC in materia di affidamento di servizi legali" è pervenuto ad analoghe conclusioni, stabilendo che *"... in conformità alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE ed alla disciplina contenuta nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 i servizi legali elencati all'articolo 17, comma 1, lett. d) del medesimo decreto legislativo n. 50/2017 possono essere affidati delle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae e su base fiduciaria e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa ..."*;
- **Accertato** che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (nel caso, invece, in cui sussistano i suddetti rischi ne va dato atto nel provvedimento e va altresì specificato se tali rischi siano stati gestiti tramite DUVRI e se si rende necessario corrispondere all'operatore economico il pagamento di somme per la gestione dei predetti rischi interferenziali);

D E T E R M I N A

- 1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di consulenza legale tributaria e assistenza nel contenzioso tributario allo Studio Legale Del Federico D'Illio Sanvitale Zuccarini di Pescara con lo sconto del 30% sui minimi tabellari da DM 55/2014;
- 2) Di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (nel caso, invece, in cui sussistano i suddetti rischi ne va dato atto nel provvedimento e va altresì specificato se tali rischi siano stati gestiti tramite DUVRI e se si rende necessario corrispondere all'operatore economico il pagamento di somme per la gestione dei predetti rischi interferenziali);
- 3) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

SGT Multiservizi Srl

 Amministratore Unico

Determinazione dell'Amministratore Unico nr. 11 del 13.07.2022